Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2002

che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri

[notificata con il numero C(2002) 2735]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/615/CE)

(GU L 196 del 25.7.2002, pag. 60)

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 51 (2002/615/CE)

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2002

che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri

[notificata con il numero C(2002) 2735]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/615/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ([2]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In seguito ai diversi lavori svolti nell'ambito di studi e seminari comunitari, è opportuno riesaminare l'architettura della rete ANIMO al fine di istituire un sistema veterinario che integri diverse applicazioni informatiche.

(2) Occorre pertanto modificare la decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 2001/301/CE ([4]), al fine di garantire la continuità della rete ANIMO.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 92/486/CEE, al testo dell'articolo 2 bis è aggiunto il seguente paragrafo 7:

►C1 «7. Per il periodo compreso tra il 1º aprile 2002 e il 31 marzo 2003, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

— 386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2002/459/CE ([1]).

([1]) GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27.» ◄

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º aprile 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([2]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
([3]) GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20.
([4]) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 73.